

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 383-B

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori MANCINO, COVI, LIPARI, DE CINQUE  
e PERUGINI**

*(V. Stampato n. 383)*

*approvato dalla 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) del  
Senato della Repubblica nella seduta del 17 dicembre 1987  
(V. Stampato Camera n. 2115)*

*modificato dalla II Commissione permanente (Giustizia) della  
Camera dei deputati nella seduta del 9 gennaio 1991*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 15 gennaio 1991*

**Disciplina della cessione dei crediti di impresa**

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

— • —

**Disciplina dell'acquisto dei crediti di  
impresa (*factoring*)****Art. 1.***(Ambito di applicazione)*

1. La cessione di crediti pecuniari verso corrispettivo è disciplinata dalla presente legge, quando concorrono le seguenti condizioni:

a) il cedente è un imprenditore;  
b) i crediti ceduti sorgono da contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'impresa;

c) il cessionario è una società o un ente, pubblico o privato, avente personalità giuridica, sempre che, in ogni caso, l'oggetto sociale preveda anche l'acquisto di crediti di impresa, e il cui capitale sociale o il fondo di dotazione sia non inferiore a dieci volte il capitale minimo previsto per le società per azioni.

2. Resta salva l'applicazione delle norme del codice civile per le cessioni di credito prive dei requisiti di cui al comma 1.

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

— — —

**Disciplina della cessione dei crediti di  
impresa****Art. 1.***(Ambito di applicazione)**Identico.***Art. 2.***(Albo delle imprese che esercitano l'attività  
di cessione dei crediti)*

1. È istituito presso la Banca d'Italia un albo delle imprese che esercitano l'attività di cessione dei crediti di impresa ai sensi della presente legge. La Banca d'Italia esercita la vigilanza sul corretto svolgimento della suddetta attività, anche al fine di impedire l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

2. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro provvede con proprio

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 2.

*(Cessione di crediti futuri  
e di crediti in massa)*

1. I crediti possono essere ceduti anche prima che siano stipulati i contratti dai quali sorgeranno.

2. I crediti esistenti o futuri possono essere ceduti anche in massa.

3. La cessione in massa dei crediti futuri può avere ad oggetto solo crediti che sorgeranno da contratti da stipulare in un periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi.

4. La cessione dei crediti in massa si considera con oggetto determinato, anche con riferimento a crediti futuri, se è indicato il debitore ceduto, salvo quanto prescritto nel comma 3.

Art. 3.

*(Garanzia di solvenza)*

1. Il cedente garantisce, nei limiti del corrispettivo pattuito, la solvenza del debitore, salvo che il cessionario rinunci, in tutto o in parte, alla garanzia.

Art. 4.

*(Efficacia della cessione  
nei confronti dei terzi)*

1. Qualora il cessionario abbia pagato in tutto o in parte il corrispettivo della

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

decreto a disciplinare l'iscrizione all'albo di cui al comma 1 e la cancellazione dal medesimo, i contenuti e le modalità della vigilanza, nonché le relative sanzioni amministrative.

3. Il cessionario dei crediti di impresa di cui alla presente legge è tenuto all'osservanza dell'obbligo di certificazione del proprio bilancio annuale.

Art. 3.

*(Cessione di crediti futuri  
e di crediti in massa)*

*Identico.*

Art. 4.

*(Garanzia di solvenza)*

*Identico.*

Art. 5.

*(Efficacia della cessione  
nei confronti dei terzi)*

1. *Identico:*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

cessione ed il pagamento abbia data certa, la cessione è opponibile:

a) agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi anteriormente alla data del pagamento;

b) al creditore del cedente, che abbia pignorato il credito dopo la data del pagamento;

c) al fallimento del cedente dichiarato dopo la data del pagamento, salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 1.

2. È fatta salva per il cessionario la facoltà di rendere la cessione opponibile ai terzi nei modi previsti dal codice civile.

3. È fatta salva l'efficacia liberatoria secondo le norme del codice civile dei pagamenti eseguiti dal debitore a terzi.

#### Art. 5.

*(Revocatoria fallimentare  
dei pagamenti del debitore ceduto)*

1. Il pagamento compiuto dal debitore ceduto al cessionario non è soggetto alla revocatoria prevista dall'articolo 67 del testo delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Tuttavia tale azione può essere proposta nei confronti del cedente qualora il curatore provi che egli conosceva lo stato di insolvenza del debitore ceduto alla data del pagamento al cessionario.

2. È fatta salva la rivalsa del cedente verso il cessionario che abbia rinunciato alla garanzia prevista dall'articolo 3.

#### Art. 6.

*(Fallimento del cedente)*

1. La efficacia della cessione verso i terzi prevista dall'articolo 4, comma 1, non è

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

a) *identica;*

b) *identica;*

c) al fallimento del cedente dichiarato dopo la data del pagamento, salvo quanto disposto dall'articolo 7, comma 1.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

#### Art. 6.

*(Revocatoria fallimentare  
dei pagamenti del debitore ceduto)*

1. *Identico.*

2. È fatta salva la rivalsa del cedente verso il cessionario che abbia rinunciato alla garanzia prevista dall'articolo 4.

#### Art. 7.

*(Fallimento del cedente)*

1. La efficacia della cessione verso i terzi prevista dall'articolo 5, comma 1, non è

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

opponibile al fallimento del cedente, se il curatore prova che il cessionario conosceva lo stato di insolvenza del cedente quando ha eseguito il pagamento e sempre che il pagamento del cessionario al cedente sia stata eseguito nell'anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento e prima della scadenza del credito ceduto.

2. Il curatore del fallimento del cedente può recedere dalle cessioni stipulate dal cedente, limitatamente ai crediti non ancora sorti alla data della sentenza dichiarativa.

3. In caso di recesso il curatore deve restituire al cessionario il corrispettivo pagato dal cessionario al cedente per le cessioni previste nel comma 2.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

opponibile al fallimento del cedente, se il curatore prova che il cessionario conosceva lo stato di insolvenza del cedente quando ha eseguito il pagamento e sempre che il pagamento del cessionario al cedente sia stata eseguito nell'anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento e prima della scadenza del credito ceduto.

2. *Identico.*

3. *Identico.*